

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Città Metropolitana di Venezia

Area Tecnica - Qualità urbana e servizi ambientali

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

Approvato con D.C.C. n. 25 del 15.05.2017

Sommario

1. Premessa	3
2. Oggetto del regolamento	4
3. Definizioni	4
4. Campo di applicazione	5
5. Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	
5.1 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari a azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vuli	nerabili
6. Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacer aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	
7. Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari	8
7.1 Comunicazioni nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili	8
7.2 Comunicazioni nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili	9
8. Obblighi nella difesa fitosanitaria	9
9. Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate popolazione o da gruppi vulnerabili	
10. Sanzioni	10
12. Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	10
13. Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni	11
14. Entrata in vigore	11
Appendice - riferimenti normativi	12

1. Premessa

Con DM 22/01/2014 è stato approvato il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) in applicazione all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, in attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.

La DGRV 1262/2016¹ dispone, in applicazione al § A.5.6 del PAN, le linee di indirizzo per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari (PF), riprendendo nei contenuti quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

Il § A.5.6 del PAN "Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" riporta:

"Le Autorità locali competenti, tenendo anche conto di tali Linee di Indirizzo, ove disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la gestione del verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari."

La Regione, con DGRV 1262/2016, al titolo XII, prevede che le "aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", sulla base dell'elenco non esaustivo di cui al PAN, paragrafo A.5.6, siano individuate dalle Amministrazioni comunali, al fine della tutela della salute pubblica, con apposito provvedimento del Consiglio comunale.

Il PAN, e per derivazione la DGRV 1262/2016, prevedono restrizioni sull'uso dei PF, in particolare quelli ad azione erbicida, nelle aree sopra individuate, nonché nelle loro adiacenze.

La DGRV 1262/2016 predispone una Proposta di Regolamento comunale sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle "aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili", con il quale l'autorità locale possa "..disporre l'osservanza di più specifiche e precise modalità di utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione a particolari esigenze locali connesse alla tutela del territorio e della salute umana".

In considerazione di tali premesse, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di predisporre un regolamento al fine di:

- individuare le "aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" e le rispettive fasce di rispetto alle quali si applica il presente regolamento;
- determinare, con attenzione alla normativa vigente, le modalità e le limitazioni all'uso dei prodotti fitosanitari in tali aree, individuando metodi alternativi di gestione del verde.

Pagina 3

¹ Approvazione degli Indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari, nonché della proposta di regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari approvato con DM 22 gennaio 2014

2. Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento si inserisce tra le iniziative mirate a conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse. In particolare, il presente regolamento ha l'obiettivo di ridurre le quantità disperse nell'ambiente dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.
- 2. Restano fermi gli obblighi di rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate nelle etichette e nelle schede di sicurezza dei prodotti.

3. Definizioni

- 1. Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili: l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività, o comunque aperte al pubblico e destinate ad un afflusso di persone sensibili quali anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.. sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN.
- 2. <u>Ambiente urbano</u>: tutte le aree classificate nel Piano urbanistico comunale Piano degli Interventi diversamente dalle zone "E" (ovvero agricole), compresi i nuclei rurali in zona "E" e le piste ciclabili in zona "E".
- 3. <u>Aree agricole</u>: a prescindere dalla classificazione urbanistica, i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
- 4. Aree extra agricole: a prescindere dalla classificazione urbanistica, tutti gli ambiti territoriali non destinati a coltivazione, quali le pertinenze a piazzali e a tratte ferroviarie, le autostazioni, i porti, gli interporti e gli aeroporti, gli spazi per la distribuzione di carburanti, i viali, i bordi stradali, le alberature stradali ed autostradali, i parchi, i giardini, i campi sportivi e gli spazi ludici di pubblica frequentazione, le golene e le sponde di canali, di fiumi, di laghi, di corpi idrici in generale, i siti produttivi, commerciali e turistico-ricettivi, gli spazi pubblici e privati ad uso pubblico, i cimiteri e le zone di interesse archeologico.
- 5. <u>Verde urbano</u>: qualunque ne sia la specifica utilizzazione o la particolare attrezzatura, rappresenta una dotazione obbligatoria (cd. "standard") prevista dal D.M. n. 1444/1968 e dalle leggi urbanistiche regionali, individuato come zona territoriale omogenea destinata a servizi di tipo "F" o assimilabile.
- **6.** <u>Consulente</u>: persona in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

4. Campo di applicazione

- 1. Il presente Regolamento si applica nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili del territorio comunale, così come definite cap. 3.1, e nelle aree adiacenti ad esse.
- 2. Le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili sono così individuate:
 - parchi e giardini pubblici;
 - aree gioco pubbliche;
 - campi sportivi;
 - cortili e aree verdi dei plessi scolastici;
 - cortili e aree verdi delle strutture sanitarie e case di riposo;
 - piste ciclabili, sentieri natura;
 - aree monumentali, chiese e loro pertinenze;
 - aree cimiteriali;
 - marciapiedi e piazzali delimitati da verde pubblico ornamentale;
 - pertinenze delle stazioni ferroviarie.
- 3. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria, o dalla stessa imposti, finalizzati alla tutela della salute pubblica.
- 4. Non rientra nell'ambito di applicazione del presente Regolamento la disciplina dell'uso di prodotti fitosanitari nei seguenti ambiti:
 - linee ferroviarie, le cui misure per la riduzione e/o eliminazione dell'uso dei prodotti fitosanitari e dei rischi sono previste all'art. A.5.4 del PAN nonchè dal DM 15 febbraio 2017 "Criteri ambientali minimi...";
 - strade, le cui misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sono previste all'art. A.5.5 del PAN nonchè dal DM 15 febbraio 2017 "Criteri ambientali minimi...";
 - aree naturali protette, siti natura 2000, corsi d'acqua e altri ambienti acquatici, oggetto delle linee guida ministeriali di cui al DM 10 marzo 2015 "Linee guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi nei Siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette";
- 5. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

5. Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. Nelle aree del territorio comunale individuate al cap. 4.2, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica, il Comune provvede:

- a. prioritariamente, a ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici);
- subordinatamente, a ridurre i rischi connessi al loro utilizzo, riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ad attrezzature che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
- 2. Nelle aree individuate al cap. 4.2, è escluso l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i. o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Tali prodotti non devono, comunque, contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.
- 3. In particolare, l'eventuale utilizzo di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida dovrà sempre privilegiare:
 - prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
 - preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 889/08.
- 4. Fatta salva la normativa comunitaria e statale vigente, qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, per le modalità di utilizzo si fa riferimento all'allegato A alla DGRV n. 1262/2016 Indirizzi per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari.
- 5. Per le modalità d'uso dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili si fa riferimento all'allegato C alla DGRV n. 1262 del 01 agosto 2016 protocollo tecnico.
- 6. Negli orti urbani comunali, anche quando dati in concessione ai privati, possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. La gestione degli orti urbani è affidata previa formazione tecnica agli assegnatari sui contenuti e divieti del presente Regolamento.
- 7. Almeno 24 ore prima del trattamento con prodotti fitosanitari, è fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli presso il sito di trattamento, contenenti le informazioni previste dalla normativa. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. I trattamenti devono essere comunque effettuati in giornate e in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
- 8. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, non può essere inferiore a 48 ore.
- 9. E' vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi durante la fase fenologica della fioritura e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8.

5.1 Misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida in ambiente urbano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

- 1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, individuate al cap. 4.2, i trattamenti diserbanti sono effettuati con metodi alternativi a quelli chimici.
- 2. In caso di necessità di ricorso ai mezzi chimici, si potrà ricorrere all'uso di prodotti diserbanti con esclusione di quelli elencati al cap. 5 comma 2, previa deroga approvata dal Sindaco.
- 3. Saranno altresì successivamente individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante, le aree diverse da quelle elencate al cap. 4.2, dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.

6. Prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

- 1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, entro una fascia di 30 metri dal perimetro delle suddette aree, è vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e s.m.i., o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.
- 2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva previsti al punto XIII dell'All. A alla DGRV 1262/2016:

a. Nelle colture arboree:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
- utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
- nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio appezzamento;
- siano utilizzate irroratrici a tunnel.

b. Nelle colture erbacee:

- presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'appezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
- utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.

- 3. Le fasce di rispetto sono ridotte a 10 metri nel caso in cui nei terreni adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili siano in atto produzioni certificate da agricoltura biologica.
- 4. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1,5 m dal confine e di 5 m nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 4 filari vanno trattati verso l'interno.
- 5. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
- 6. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le ore 20:00 e deve cessare entro le ore 7:30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.
- 7. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1 e 2 del presente articolo, è fatto obbligo eseguire i trattamenti nelle ore mattutine (entro le ore 08:00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.

7. Comunicazioni relative ai trattamenti con prodotti fitosanitari

- La segnalazione è finalizzata alla tutela delle persone che potrebbero essere esposte ad un rischio derivante dall'applicazione dei prodotti fitosanitari, in quanto potrebbero accedere in prossimità o nelle aree trattate. Esse devono essere informate dell'esecuzione del trattamento, con l'apposizione di specifiche indicazioni ai bordi delle zone interessate e ai punti di accesso al pubblico.
- 2. Restano ferme le indicazioni regionali circa le modalità di segnalazione tra vicini confinanti, ove non vi sia possibilità di accesso come sopra descritta, in area agricola o extragricola. In questi casi le comunicazioni risultano obbligatorie se richieste dal confinante, e con le modalità concordate tra le parti.
- 3. L'informazione preventiva è sempre obbligatoria quando espressamente riportato nell'etichetta dei prodotti, con l'apposizione del cartello "Coltura trattata con prodotti fitosanitari autorizzati".

7.1 Comunicazioni nelle aree agricole ed extra agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

4. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è obbligatoria in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee, come le aree elencate al cap. 4.2;

- 1. L'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" e che riporti la data del trattamento, i principi attivi utilizzati, il tempo di rientro.
- 2. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare medesima informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

7.2 Comunicazioni nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili

- 1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito all'interno delle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di cui al cap. 4.2, almeno 24 ore prima del trattamento, durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (figura 1) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate.
- 2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.

8. Obblighi nella difesa fitosanitaria

- 1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, e al Comune stesso, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
- 2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
- 3. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

9. Registrazioni e documenti comprovanti l'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili

1. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

- 2. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili viene riportato nel Registro dei trattamenti fitosanitari, con le modalità indicate con DGRV 136/2003, integrate con le indicazioni di cui alla DGRV 1262/2016. Tale modalità sarà sostituita con la compilazione del "Registro web dei trattamenti fitosanitari" della Regione Veneto, previa iscrizione e apertura del fascicolo aziendale comunale presso Avepa.
- 3. Il registro dei trattamenti deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
- 4. E' fatto obbligo a chiunque utilizzi prodotti fitosanitari nelle fasce di rispetto di cui al cap. 6 conservare la documentazione fiscale relativa ai prodotti impiegati.

10. Sanzioni

- 1. Le violazioni alle prescrizioni sul corretto impiego dei prodotti fitosanitari ed erbicidi sono accertate e sanzionate secondo le disposizioni previste in materia.
- Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dalle ULSS competenti per territorio, dalla Polizia Locale e dagli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 13 della L. 689/81, nonché da eventuali altri soggetti individuati ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17 della L. 689/81.
- 3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa specifica di settore e qualora le violazioni non costituiscano reato, a norma dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii., le violazioni al presente Regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 a euro 500,00.
- 4. A norma dell'art. 16, comma 1, della legge 24.11.1981 n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta della somma di euro 150,00 entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione.
- 5. Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime, la definizione degli accertamenti, l'introito e la devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano le norme della legge di depenalizzazione n. 689/1981.

12. Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

- 1. Oltre al pagamento della sanzione, a chi non adempie alle prescrizioni del presente Regolamento può essere ordinata la rimessa in pristino dei luoghi e/o manufatti danneggiati o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno, con ordinanza emessa dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio competente.
- 2. Se la messa in pristino o l'eliminazione delle cause oggetto di violazione e danno non vengono effettuate dall'inadempiente, l'Amministrazione può intervenire direttamente o avvalendosi anche di ditte specializzate, con costi a carico dell'inadempiente, fatto comunque salvo l'inoltro di comunicazione all'Autorità Giudiziaria qualora l'intimazione sia stata emessa a seguito pregiudizio alla pubblica incolumità e abbia avuto carattere d'urgenza (Art. 650 del Codice Penale).

13. Impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni

1. Le somme riscosse dai Comuni a corresponsione delle irrogazioni di sanzioni riguardo a violazioni della disciplina di tutela della popolazione e dei Gruppi vulnerabili di cui al presente Regolamento, e quindi trattenute nella misura di 2/3 degli importi introitati ai sensi dell'art. 8, comma 2 e 3, L.R. n. 23, del 18 agosto 2007, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di progetti per il recupero di aree verdi e per risanare l'ambiente.

14. Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.
- 2. Tutte le disposizioni regolamentari del Comune che siano in contrasto od incompatibili con le presenti norme sono e restano abrogate.
- 3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

Figura 1 – Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (cartello a sfondo giallo o altro colore a elevata visibilità, con scritte di colore nero di dimensioni non inferiori al formato A4).

ATTENZIONE		
COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI		
AUTORIZZATI		
SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:		
DATA TRATTAMENTO:	DURATA DIVIETO ACCESSO (GG):	
DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON ADDETTE AI LAVORI E A QUELLE NON ADEGUATAMENTE EQUIPAGGIATE		

Appendice - riferimenti normativi

- 1. Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- 2. D. Lgs. 150/2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
- 3. DM 22/01/2014 Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (applicazione art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150)
- 4. Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.
- 5. DGRV 136/2003, abrogato, del quale resta valido il modello di Registro, integrato dal nuovo registro web per le pubbliche amministrazioni di cui alla DGRV 1262/2016.
- 6. DGRV 2136/2014 "... Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014".

- 7. Regione Veneto Sezione Agroambiente: Indicazioni operative relative all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali.
- 1. Decreto Direzione Sezione Prevenzione e Sanità Pubblica n. 17 del 5/6/2015 Piano Regionale di controllo ufficiale sul commercio e sull'impiego dei prodotti fitosanitari anno 2015.
- 2. D. Lgs. 152/2006 parti III e IV.
- 3. DGRV 842/2012 Piano di Tutela delle Acque.
- 4. Regolamento (CE) N. 1907/2006 "...concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche..." e ss.mm.ii.
- 5. "Regolamento (CE) N. 1272/2008 "....relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele..." (CLP).
- 6. Regolamento (CE) N. 1107/2009 "...relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari...".
- 7. Regolamento di esecuzione (UE) N. 540/2011 "...recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 ... per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate...".
- 8. Regolamento (CE) N. 889/2008 "...recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli".